La formazione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro dopo l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Maria Giovannone
Professoressa Associata di Diritto del Lavoro
Dipartimento di Economia - Università degli Studi Roma Tre

Accordo Stato Regioni 2025

Il **17 aprile 2025** la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato il nuovo Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Infatti, come precisato anche nelle premesse del nuovo Accordo, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 dal c.d. Decreto Fiscale (d.l. n. 146/2021 convertito dalla legge n. 215/2021) e dal c.d. Decreto Lavoro (d.l. 4 maggio 2023 n. 48 convertito, con modifiche, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023) è stato necessario procedere **all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica** degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Accordo Stato Regioni 2025

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le province autonome hanno concordato di procedere:

1. alla rivisitazione, alla modifica e all'accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
2. all'aggiornamento dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell'art. 98, comma 3;
3. all'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l'obbligo formativo rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
4. all'individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Accordo Stato Regioni 2025

Nel documento è stato evidenziato che resta ferma la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'attuazione dell'Accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

A tal riguardo, nel corso della seduta del 17 aprile 2025, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo, condizionato all'accoglimento dell'inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano: *"In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione".*

Struttura

Da un punto di vista strutturale il nuovo accordo è costituito da sette sezioni:

- **PARTE I (ORGANIZZAZIONE GENERALE)** dedicata all'individuazione dei soggetti formatori, ai requisiti dei docenti, all'organizzazione dei corsi, alle modalità di erogazione dei corsi di formazione (in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning o in modalità mista), ai verbali delle verifiche finali, alle attestazioni al fascicolo del corso;
- **PARTE II (CORSI DI FORMAZIONE)** nella quale vengono definiti i percorsi formativi, gli argomenti e la loro durata per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011); operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

Struttura

- **PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO**
- **PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI;**
- **PARTE V - RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI;**
- **PARTE VI - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO;**
- **PARTE VII – ALTRE DISPOSIZIONI.**

Entrata in vigore

- Il nuovo Accordo entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella G.U.
- A decorrere da tale data sono abrogati i precedenti Accordi Stato Regione.
- In fase di prima applicazione, e comunque non oltre dodici mesi dalla sua entrata in vigore, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli Accordi Stato-Regioni abrogati, nonché dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008.
- L'Accordo prevede inoltre che, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro siano tenuti a frequentare il corso di formazione (di cui alla parte II, punto 3) in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, i cui contenuti siano però conformi allo stesso, sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

Formazione per i neoassunti

È importante evidenziare che nel nuovo Accordo non è più presente l'indicazione riportata nel precedente accordo del 2011 (al paragrafo 10 “Disposizioni transitorie”) che prevedeva la possibilità, ove non fosse stato possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, di completare il relativo percorso formativo entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

Allegati

L’Accordo riporta anche quatto Allegati:

- **ALLEGATO I** con l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.
- **ALLEGATO II** in cui sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008);
- **ALLEGATO III** che contiene le tabelle dei crediti formativi riconosciuti per i vari ruoli destinatari della formazione prevista dall'Accordo stesso. Viene anche riporta la legenda dei crediti;
- **ALLEGATO IV** nel quale sono state individuate le macrocategorie di rischio e le corrispondenze ATECO 2007.

Soggetti formatori

Soggetti formatori:

- **i soggetti "istituzionali",** cioè le amministrazioni pubbliche *(di seguito elencate: Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della difesa; Ministero della salute; Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Ministero dell'interno; Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione - quali le Aziende Sanitarie Locali etc. - e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale; Università; Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti; INAIL; INL; Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; Formez; SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione; Ordini e i collegi professionali regolamentati secondo le vigenti disposizioni)* e le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale;

Soggetti formatori

- **i soggetti “accreditati”.** Sono tali i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma (ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma). È stato però precisato i soggetti formatori accreditati devono aver maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata. Tuttavia, per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I del presente accordo;

Soggetti formatori

- **altri soggetti**, quali: i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione; gli Organismi Paritetici ; le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell'elenco/repertorio nazionale e individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati: la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione.

Per ogni corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo.

Docenti

L’Accordo in esame **non modifica i requisiti dei docenti formatori**.
Conferma infatti l’obbligo per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento di essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel **decreto Ministeriale 6 marzo 2013**.
Puntualizza però che è fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti dell'Accordo.

Il riferimento è ad esempio ai corsi per l’abilitazione degli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, o al corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Organizzazione dei corsi

In merito all'organizzazione dei corsi è stato stabilito che per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

a. predisporre il **progetto formativo** secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
b. ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di **30 discenti**. Tale limite però non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
c. attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore **di 1 a 6** (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
d. tenere il **registro di presenza** dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
e. verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento, la **frequenza di almeno il 90% delle ore** di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
f. predisporre il **verbale della verifica finale**;
g. predisporre **l'attestato di formazione.**

Organizzazione dei corsi

Le **modalità di erogazione** per i corsi di cui al presente accordo sono:

- presenza fisica
- video conferenza sincrona
- e-learning
- modalità mista.

Indicazioni metodologiche di dettaglio per la progettazione, l'erogazione e il monitoraggio dei corsi sono riportate nel terzo paragrafo della parte IV del nuovo Accordo.

Organizzazione dei corsi

Precisamente nella parte IV del nuovo Accordo è stato previsto che tutti i corsi di formazione possono essere erogati mediante la **formazione in presenza,** che può essere erogata direttamente nell'ambiente di lavoro del discente.

Nell'ambito della formazione si può fare ricorso a break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l'utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzatture.

Laddove si faccia ricorso a break formativi la formazione viene erogata direttamente all'interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all'attività lavorativa. I break formativi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione. Gli stessi sono ritenuti validi ai fini della formazione specifica e per l'aggiornamento dei lavoratori

Organizzazione dei corsi

La **videoconferenza sincrona** viene ammessa per tutti i corsi teorici (ad eccezione dei percorsi formativi del settore degli ambienti confinati e relativi alle attrezzature da lavoro), a condizione che siano rispettati requisiti tecnici precisi e sistemi di tracciabilità della partecipazione.

Infatti, coerentemente con quanto già definito dal legislatore con la legge n. 52/2019 ai fini dell'Accordo del 2025 la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica.

È stato previsto che ogni discente debba essere collegato all'evento formativo tramite PC o tablet a suo uso esclusivo. Non sono quindi più ammesse classi di discenti collegate da un unico dispositivo e non è ammesso l'uso dello Smartphone per le condizioni ergonomiche non idonee e perché generalmente non garantisce una sufficiente continuità della stabilità e velocità di collegamento alla rete.

Organizzazione dei corsi

Il soggetto formatore deve garantire le procedure per:

- la corretta modalità di accesso in piattaforma (gestita normalmente dal tutor d'aula virtuale o dal docente) che deve essere di tipo protetto cioè garantire che solo i partecipanti autorizzati possono accedere alle sessioni formative;
- la verifica delle presenze per il 90% della durata dell'evento formativo e dei corsi di aggiornamento. Il tutor o il docente dovranno verificare costantemente la presenza dei discenti, mediante visualizzazione delle finestre, chiamate ai discenti, sondaggi, richieste via chat. In caso in cui il discente deve assentarsi per un periodo prolungato dovrà chiedere l'abbandono del collegamento che sarà successivamente ripristinato con la modalità di accesso autorizzato e registrato con l'orario di abbandono e di ripristino;
- la gestione degli interventi dei discenti;
- la gestione dei materiali didattici;
- lo svolgimento delle verifiche di apprendimento che dovranno essere svolte sempre in modalità sincrona e non differita, con possibilità di visualizzazione delle finestre dei discenti nel corso dello svolgimento;
- le modalità di tracciamento.

Organizzazione dei corsi

Per **e-learning** invece si intende un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona

Il soggetto formatore deve garantire un sistema di formazione e-learning (LMS) in grado di certificare:

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità e-learning.

Organizzazione dei corsi

Mentre con il termine **modalità mista o blended** si intende l'erogazione di percorsi di formazione che alternano momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in presenza fisica.

Vantaggi: ridurre il rischio del senso di isolamento che può essere attribuito alla formazione a distanza; organizzazione autonomamente dei discenti dei propri ritmi di studio; riduzione dei tempi di spostamento per raggiungere il luogo di svolgimento della formazione in presenza.

In presenza fisica possono essere realizzati momenti strategici dei percorsi formativi, che il soggetto formatore ritiene utile ai fini dell'efficacia didattica.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione generale	Consentita	Consentita	Consentita
Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita Solo per rischio basso[1,2]
Preposti	Consentita	Consentita	**Non consentita**
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	**Non consentita**
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita solo per il modulo A
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	**consentita solo per il modulo giuridico**
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Consentita	**Non consentita**	**Non consentita**
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	**Non consentita**	**Non consentita**

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Corso di aggiornamento	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita
Preposti	Consentita	Consentita	Non consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	Consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	Consentita
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Consentita	Non consentita	Non consentita
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	Non consentita	Non consentita

Organizzazione dei corsi

In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento devono essere redatti, su supporto cartaceo o elettronico, i **verbali delle verifiche finali**, a cura del soggetto formatore.
I verbali devono contenere i seguenti elementi minimi:

- dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
- dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
- elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
- luogo e data della verifica finale;
- sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
- esiti documentati dei risultati
- qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.

Organizzazione dei corsi

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un **attestato** – unico per ciascun corso – valido su tutto il territorio nazionale.

L'attestato deve contenente i seguenti elementi minimi:

a. denominazione del soggetto formatore;
b. dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c. tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
d. modalità di erogazione del corso;
e. firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
f. data e luogo.

Organizzazione dei corsi

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione, c.d. **“Fascicolo del corso”**.

Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

- dati anagrafici dei partecipanti;
- registro presenze dei partecipanti con firme;
- elenco dei docenti con firme;
- progetto formativo e programma del corso;
- verbale di verifica finale.

Organizzazione dei corsi

La seconda Parte dell'Accordo del 2025 riporta per ogni figura del sistema prevenzionistico il percorso formativo, gli argomenti e la sua durata.

Chiaramente i percorsi formativi, gli argomenti e la loro durata vanno intesi come minimi, di conseguenza, gli argomenti e la loro durata possono essere ampliati ed integrati al fine di raggiungere gli obiettivi dei piani formativi derivanti dall'analisi dei fabbisogni formativi e dei contesti organizzativi.

Contenuti dei corsi

Fonte, Aifos 2025

	FORMAZIONE BASE				AGGIORNAMENTO						Docenti	Disciplina transitoria / Ric. form. pregressa	
		Metodologia					Metodologia						
	ore	presenza	video	e-learning	ore	scadenza	presenza	video	e-learning	convegni			
Formazione Generale Lavoratori	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	D.I. 6/3/2013 DDL RSPP anche senza requisiti	Credito tot. 21/12/2011	
Formazione Specifica Lavoratori													
Rischio basso	4	✓	✓	✓	6	Ogni 5 anni				✗	D.I. 6/3/2013 DDL RSPP anche senza requisiti	Credito tot. 21/12/2011	
Rischio medio	8	✓	✓	✗	6	Ogni 5 anni	✓	✓	✓	✗	D.I. 6/3/2013 DDL RSPP anche senza requisiti	Credito tot. 21/12/2011	
Rischio alto	12	✓	✓	✗	6	Ogni 5 anni	✓	✓	✓	✗	D.I. 6/3/2013 DDL RSPP anche senza requisiti	Credito tot. 21/12/2011	
Preposto	12	✓	✓	✗	6	Ogni 2 anni	✓	✓	✗	✗	D.I. 6/3/2013 DDL RSPP anche senza requisiti	Credito tot. 21/12/2011 Se corso (base o agg.) frequentato da + di 2 anni: AGG: entro 12 MESI	
Dirigente													
Modulo **COMUNE**	12	✓	✓	✓	6	Ogni 5 anni	✓	✓	✓	✓	D.I. 6/3/2013 DDL RSPP anche senza requisiti	Credito tot. 21/12/2011	
Modulo **cantieri**	6	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	D.I. 6/3/2013 DDL RSPP anche senza requisiti	/	

Contenuti dei corsi

Fonte, Aifos 2025

	FORMAZIONE BASE				AGGIORNAMENTO						Docenti	Disciplina transitoria/ Ric. form. pregressa	Note
		Metodologia					Metodologia						
	ore	presenza	video	e-learning	ore	scadenza	presenza	video	e-learning	convegni			
Datore di lavoro													
Modulo **COMUNE**	16	✓	✓	✓	6	Ogni 5 anni data attestato	✓	✓	✓	✓	D.I. 6/3/2013	Da fare entro 24 MESI Corso prec. contenuto conforme: agg. 5 anni data attestato	
Modulo **cantieri**	6	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	D.I. 6/3/2013	/	
Datore Lavoro RSPP													
Modulo **COMUNE**	8	✓	✓	✗	8	Ogni 5 anni data attestato	✓	✓	✓	✓	D.I. 6/3/2013	DDL RSPP r. basso: credito totale	Corso DDL è propedeutico
Modulo 1 **Agricoltura**	16	✓	✓	✗							D.I. 6/3/2013	DDL RSPP r. medio: credito totale	
Modulo 2 **Pesca**	12	✓	✓	✗							D.I. 6/3/2013	DDL RSPP r. medio: credito totale	
Modulo 3 **Costruzioni**	16	✓	✓	✗							D.I. 6/3/2013	DDL RSPP r. alto: credito totale	
Modulo 4 **Chimico**	16	✓	✓	✗							D.I. 6/3/2013	DDL RSPP r. medio: credito totale	
R.S.P.P.													
Modulo A	28	✓	✓	✓	-		-	-	-		D.I. 6/3/2013	Modulo A 7/7/2016: credito totale	
Modulo **B Comune**	48	✓	✓	✗	20 ASPP 40 RSPP	Ogni 5 anni data attestato	✓	✓	✓	✓	D.I. 6/3/2013	Modulo B comune 7/7/2016: credito totale	Mod A propedeutico
Modulo **BSP1 Agricoltura**	16	✓	✓	✗	-	-	-	-	-	-	D.I. 6/3/2013	Mod. BSP1 7/7/2016: credito totale	Mod A e B comune propedeutici

Accordo Stato Regioni 2025

	FORMAZIONE BASE				AGGIORNAMENTO						Docenti	Disciplina transitoria/ Ric. form. pregressa	Note
	Metodologia				Metodologia								
	ore	presenza	video	e-learning	ore	scadenza	presenza	video	e-learning	convegni			
Modulo **BSP2 Pesca**	12	✓	✓	✗	-	-	-	-	-	-	D.I. 6/3/2013	Mod. BSP1 7/7/2016: credito totale	Mod A e B comune propedeutici
Modulo **BSP3 Costruzioni**	16	✓	✓	✗	-	-	-	-	-	-	D.I. 6/3/2013	Mod. BSP2 7/7/2016: credito totale	Mod A e B comune propedeutici
Modulo **BSP4 Sanità**	12	✓	✓	✗	-	-	-	-	-	-	D.I. 6/3/2013	Mod. BSP3 7/7/2016: credito totale	Mod A e B comune propedeutici
Modulo **BSP5 Chimico**	16	✓	✓	✗	-	-	-	-	-	-	D.I. 6/3/2013	Mod. BSP4 7/7/2016: credito totale	Mod A e B comune propedeutici
Modulo C	24	✓	✓	✗	-	-	-	-	-	-	D.I. 6/3/2013	Modulo C 7/7/2016: credito totale	Mod A e B comune propedeutici
Coordinatori CSP/CSE													
Modulo **Giuridico**	28	✓	✓	✓							D.I. 6/3/2013	Credito tot. All XIV	
Modulo **Tecnico**	52	✓	✓	✗							D.I. 6/3/2013	Credito tot. All XIV	
Modulo **Metodologico**	16	✓	✓	✗							D.I. 6/3/2013	Credito tot. All XIV	
- Parte pratica	24	✓	✓	✗	40	Ogni 5 anni data attestato	✓	✓	✓	✓	D.I. 6/3/2013	Credito tot. All XIV	
Ambienti confinati													
- Modulo **Giuridico**	4	✓	✗	✗							D.I. 6/3/2013 + 3 anni esperienza professionale documentata settore lavori in ambienti confinati	Da fare entro 12 MESI Corso prec. contenuto conforme: agg. 5 anni data attestato	
- Modulo **Pratico**	8	✓	✗	✗	4	Ogni 5 anni	✓	✗	✗	✗	D.I. 6/3/2013 + 3 anni esperienza professionale documentata **pratica** settore lavori in ambienti confinati		

Contenuti dei corsi

Fonte, Aifos 2025

FORMAZIONE BASE								AGGIORNAMENTO				
Modulo Tecnico/teorico				Modulo Pra□co				Modulo Pra□co				
Metodologia			Docenti	Metodologia			Docenti	Metodologia				Docenti
Presenza	Video	e-learning		Presenza	Video	e-learning		Presenza	Video	e-learning	Convegni	
✓	✗	✗	D.I. 6/3/2013 + conoscenza tecnica dell'atrezzatura	✓	✗	✗	D.I. 6/3/2013 + 3 anni esperienza professionale pratica nelle tecniche di utilizzazione dell'attrezzatura	✓	✗	✗	✗	D.I. 6/3/2013 + 3 anni esperienza professionale pratica nelle tecniche di utilizzazione dell'attrezzatura

Progettazione, erogazione e monitoraggio

Passando all’analisi della **PARTE IV** - dedicata alle indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi - in essa è evidenziato che la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presenta alcune caratteristiche che è necessario tenere presente da parte dei soggetti formatori nell’organizzazione e gestione dei percorsi formativi.

A riguardo la fase iniziale della elaborazione dell’azione formativa è costituita **dall'analisi dei fabbisogni formativi** ed è finalizzata a fornire dati ed informazioni necessari alla progettazione formativa.

Un aspetto che deve essere considerato nel processo di analisi del fabbisogno formativo è quello relativo al contesto in cui si innesta l'azione formativa, cioè in quale contesto organizzativo e operativo, e le specifiche aree di attività in cui i vari profili operano o dovranno operare all'interno dell'azienda.

Sulla base degli esiti dell’analisi dei fabbisogni formativi e di contesto dovranno essere definitivi gli obiettivi didattici contestualizzati all’ambito aziendale o al contesto nel quale il soggetto opera. Inoltre, strettamente correlati agli obiettivi sono i "risultati attesi" dall'azione formativa che dovranno essere coerenti con tali obiettivi.

Progettazione, erogazione e monitoraggio

I dati e le informazioni derivanti dal processo di analisi dei fabbisogni formativi e del contesto costituiscono l'input per il successivo processo di progettazione del percorso formativo che traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa.

L'erogazione nel nuovo Accordo viene definita invece come il momento in cui si sviluppa l'azione formativa e in cui trova concreto compimento l'efficacia formativa.

Nell'erogazione un ruolo rilevante viene attribuito dal tutor con il suo presidio delle attività e la rilevazione delle criticità (che vanno descritte e registrate in specifici report che costituiscono una base informativa per il riesame e l'adozione delle misure correttive e di miglioramento).

Progettazione, erogazione e monitoraggio

Un momento di estrema importanza ai fini della verifica della efficacia della formazione e del miglioramento della qualità è il processo di monitoraggio e valutazione da parte del soggetto formatore.

Monitoraggio che deve basarsi sulla valutazione di tre livelli:

- Valutazione di gradimento, cioè della qualità percepita dall'utente;
- Valutazione degli apprendimenti;
- Valutazione dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Progettazione, erogazione e monitoraggio

Il soggetto formatore deve avvalersi e avere la piena disponibilità nella propria struttura di figure professionali con particolari competenze in termini di conoscenze, abilità e responsabilità, al fine di assicurare l'efficacia e la qualità dei percorsi formativi.

Nello specifico, i profili indispensabili per la gestione dei processi di produzione della formazione (analisi dei fabbisogni formativi e di contesto, progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione, riesame e adozione di misure di miglioramento) sono:

- **il responsabile dei progetti formativi**: docente qualificato DI 6 marzo 2013 + 3 anni di esperienza;
- **il docente**: qualificato ai sensi del DI 6 marzo 2013 + relative specifiche in base ai corsi.;
- **il tutor d'aula**: soggetto esperto delle dinamiche d'aula, referente dei discenti per indicazioni operative, materiali didattici, aspetti logistici, somministrazioni test e monitoraggio andamento della formazione.

Progettazione, erogazione e monitoraggio

Il **responsabile dei progetti formativi** è il soggetto avente comprovata e documentata esperienza (almeno triennale) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dalla legislazione vigente.

È il responsabile della progettazione formativa ed è coinvolto nell'analisi dei fabbisogni formativi.
Cura sia la progettazione di massima che di dettaglio, si interfaccia con i docenti e i tutor nella definizione delle strategie formative, nelle scelte delle modalità di erogazione, delle modalità di verifica degli apprendimenti, intermedie e finali, in coerenza con quanto previsto dal presente Accordo e dalla legislazione in materia.

Può essere responsabile sia di singoli percorsi formativi, sia di singole tipologie di corsi di formazione ovvero di tutta la progettazione formativa del soggetto formatore.

Il responsabile dei progetti formativi può essere individuato tra i docenti del corso.

Progettazione, erogazione e monitoraggio

Il **docente** è il soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia di formazione su SSL, esperto delle tematiche oggetto della formazione nell'area disciplinare di afferenza in base alle specifiche conoscenze e competenze.

Deve conoscere anche la specificità e le dinamiche della formazione su SSL, con particolare riferimento alle metodologie didattiche più idonee per l'apprendimento degli adulti.

Progettazione, erogazione e monitoraggio

Il **tutor** d'aula è il soggetto esperto delle dinamiche di interazione nell'ambiente formativo (aula in presenza fisica o aula virtuale) in grado di fornire ai discenti indicazioni operative sulla fruizione del corso, sull'accesso e utilizzo dei materiali didattici, sugli aspetti logistici nonché di supportare i docenti e i discenti durante le attività didattiche e nella somministrazione delle esercitazioni e delle prove di verifica.

Nel nuovo Accordo il tutor d'aula è sempre previsto per i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza).

Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti.

Progettazione, erogazione e monitoraggio

Per quanto concerne le metodologie didattiche attive l'Accordo del 2025 precisa che vanno scelte prioritariamente in funzione dell'obiettivo formativo, ma anche in relazione alla disponibilità di spazi, di tempo, di risorse e tenendo conto della complessità di gestione da parte del formatore.

Le principali metodologie che possono rispondere efficacemente alle esigenze formative in campo prevenzionale sono:

- lavori di gruppo;
- casi di studio;
- simulazioni.

Progettazione, erogazione e monitoraggio

Il documento in uscita dell'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa è il **progetto formativo** che ogni soggetto formatore dovrà redigere.

Nel dettaglio, il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:

- le specifiche del percorso formativo formazione (gli obiettivi e risultati attesi, l'articolazione oraria delle unità didattiche, i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica);
- le specifiche di realizzazione (la strategia formativa e le metodologie didattiche, il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto, le azioni di tutoraggio.
- le specifiche per il controllo e la verifica (le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa mediante questionari di gradimento, le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell'apprendimento sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali.

Verifica degli apprendimenti e dell’efficacia

Il nuovo Accordo introduce una serie di novità significative in tema di verifica, intesa sia come verifica degli apprendimenti che come verifica dell'efficacia delle attività formative.

In riferimento alla **verifica degli apprendimenti** (paragrafo 6, parte IV) essa rappresenta la prima evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi al termine del corso.

Lo scopo delle verifiche di apprendimento è quello di misurare il cambiamento indotto nei partecipanti dall'intervento formativo, in termini di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o di rafforzamento e riqualificazione di quelle possedute.

Verifica degli apprendimenti e dell'efficacia

Le verifiche possono essere effettuate in tempi diversi (in ingresso, in itinere e finali) e con tecniche e strumenti diversi (test, domande aperte, colloquio, project work, simulazioni, prove pratiche) e valutate sulla base dei criteri definiti nella fase di progettazione.

Verifica degli apprendimenti e dell'efficacia

Schematizzando quanto previsto nel nuovo Accordo in tema di **verifica di apprendimento**:

- è obbligatoria per tutti i corsi;
- in base alle tipologie di corsi può consistere in: test, colloquio individuale, simulazioni, prove pratiche
- per i corsi in modalità videoconferenza deve sempre essere svolta in modalità sincrona e non differita;
- il test per i corsi base è somministrabili anche in itinere, per un totale di minimo 30 domande con tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- il test dei corsi aggiornamento deve prevedere minimo 10 domande con tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- il colloquio individuale è finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso, o in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;
- le prove pratiche sono previste per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento e lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro. Consistente nella verifica delle capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro o di operare in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento.

Verifica degli apprendimenti e dell'efficacia

Per quanto concerne invece la **verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa**, per la prima volta il datore di lavoro è obbligato a verificare, con dati oggettivi, il principio basilare della formazione ovvero quello di effettività e di efficacia.

A tal proposito, il nuovo Accordo prevede che il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici, deve anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

Verifica degli apprendimenti e dell’efficacia

La valutazione dell’efficacia della formazione ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale.

La valutazione dell’efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati.

Verifica degli apprendimenti e dell'efficacia

Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

In prospettiva penalistica, questo orientamento rafforza la rilevanza dell'art. 37, commi 1 e 5, d.lgs. n. 81/2008, nella parte in cui richiede che la formazione sia "effettiva e sufficiente" e che l'addestramento (non regolato dall'Accordo Stato Regioni) inteso come prova pratica venga "effettuato da persona esperta", così come ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza penale.

Verifica degli apprendimenti e dell'efficacia

L'Accordo indica altresì le modalità con le quali il datore di lavoro, eventualmente con il supporto del R.S.P.P., potrà verificare l'efficacia dell'attività formativa nei confronti dei lavoratori durante lo svolgimento della prestazione lavorativa servendosi di: analisi infortunistica aziendale; questionari da somministrare al personale; check list di valutazione.

Inoltre viene precisato che nell'ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e deve essere rilevata l'efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.